

6370260700		
N.	7483	0700
11 GIU. 2008		
UOR	CC	Ente
Funzione		
Tabella		



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni

Prot. 26951

Roma, 11 GIU. 2008

Alle Corti di Appello

e, per conoscenza,

All'Ispettorato Generale del Ministero

All'Ufficio Centrale di Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: Adozione dei provvedimenti emessi dai Presidenti di Corte di Appello ai sensi dell'articolo 148 del D.P.R. 1229/1959. Disapplicazione di fatto di tale disciplina in relazione a quanto disposto dall'articolo 2 del C.C.N.L. 24 aprile 2002.

Come noto, la retribuzione spettante all'ufficiale giudiziario è stata definita dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e da ultimo dal C.C.N.L. 24 aprile 2002, recante "norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari".

Il D.P.R. 1229/1959 all'art. 122 aveva indicato come era costituita la retribuzione dell'ufficiale giudiziario ed al successivo art. 148, come sostituito da ultimo dall'art. 38 della legge 312/1980, aveva dettato garanzie perché la retribuzione non fosse mai inferiore all'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale dello Stato della corrispondente qualifica funzionale.

A tal fine era stata prevista la corresponsione della differenza mensile da attribuire tra quanto corrisposto per percentuali dei diritti al netto del 12% ed il superiore stipendio spettante a dipendente di pari anzianità e qualifica funzionale.

Lo stesso art. 148 del D.P.R. 1229/1959 aveva previsto che, ai fini di cui sopra, il Presidente della Corte di Appello provvedesse all'attribuzione "virtuale" ad ogni ufficiale giudiziario del suo distretto delle classi e scatti secondo la progressione prevista dalle disposizioni contrattuali per i dipendenti civili dello Stato. Progressione per classi e scatti di stipendio operante fino al 31 dicembre 1986.

Dal 1° gennaio 1987 tale progressione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 266/1987, non opera più, perché da quella data lo stipendio è per tutto il personale del comparto quello tabellarmente definito, e quanto attribuito a ciascun dipendente, alla data del 31 dicembre 1986, per classi e scatti di stipendio comprensivo dei rela-

tivi ratei, maturati alla stessa data, costituisce la r.i.a.

Da quella data, quindi, il trattamento economico fondamentale di ciascun dipendente del comparto è costituito, fondamentalmente, dallo stipendio (comprensivo dell'indennità integrativa speciale) e dalla retribuzione individuale di anzianità, ed è quest'ultima (oramai definitivamente fissata per gli aventi diritto) che differenzia dal punto di vista soggettivo i trattamenti economici del personale appartenente al medesimo livello retributivo.

Dal 1° aprile 1994 il C.C.N.L. 1994/1995 ed i successivi CC.C.N.L. relativi ai bienni economici hanno previsto che lo stipendio sia, per ciascuna qualifica funzionale o posizione economica, in misura fissa tabellare, secondo gli importi determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro via via stipulati dall'A.R.A.N. e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative.

L'unica voce del trattamento economico che si modifica nel tempo, pertanto, è lo stipendio, i cui importi spettanti alle singole decorrenze sono immediatamente rilevabili dal contratto collettivo nazionale, mentre gli importi della r.i.a. e della maggiorazione r.i.a., già determinati con i provvedimenti emessi da ciascuna Corte in applicazione del D.P.R. 44/1990, non hanno avuto alcun incremento.

Gli automatismi del trattamento tabellare previsti contrattualmente hanno, quindi, fatto venir meno la necessità di recepirli, con un provvedimento formale. Rimaneva, tuttavia, la necessità del rispetto della disposizione formale che tale provvedimento prevedeva.

Il C.C.N.L. 24 aprile 2002 ha compiutamente disciplinato la materia del trattamento economico da corrispondere agli ufficiali giudiziari (articoli 2 e 3) ed ha espressamente previsto che agli stessi debba essere garantito un trattamento economico minimo, pari alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione individuale di anzianità, comprensiva delle maggiorazioni previste (articolo 4).

La integrale individuazione del trattamento economico da parte del C.C.N.L., che come si è detto, ha compiutamente regolato la materia in relazione al personale in questione, fa conseguentemente ritenere *disapplicata* di fatto la disposizione contenuta nel D.P.R. 1229/1959 nella parte in cui prevede l'obbligo per i Presidenti di Corte di appello di emettere provvedimenti di inquadramento del personale con la qualifica di ufficiale giudiziario dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato C.C.N.L.

Ciò premesso e su conforme avviso dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero si ritiene che non debbano essere più adottati provvedimenti di inquadramento economico degli ufficiali giudiziari, dovendosi fare riferimento alle retribuzioni previste dai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro secondo le scadenze negli stessi individuate che, secondo la citata disposizione contrattuale, costituiscono, unitamente alla retribuzione individuale di anzianità ed alla relativa maggiorazione eventualmente attribuite in precedenza, il minimo garantito a ciascun ufficiale giudiziario.

Codeste Corti di appello continueranno comunque ad adottare i provvedimenti di inquadramento economico in tutti quei casi in cui debba essere modificata la retribuzione individuale di anzianità, a seguito di provvedimenti di questa Direzione (benefici economici a favore di figli di ex combattenti ed assimilati o a favore di invalidi per servizio, ecc.), e quelli relativi a periodi precedenti all'applicazione delle citate disposizioni contrattuali eventualmente ancora non adottati. In particolare, ove esistenti, codeste Corti dovranno definire eventuali situazioni tuttora pendenti relativa-

mente alla determinazione del trattamento spettante in sede di applicazione del D.P.R. 266/1987 e D.P.R. 44/1990, le cui norme individuano gli importi della r.i.a. e maggiorazione r.i.a. spettanti ai dipendenti. Per tutti tali provvedimenti continueranno ad effettuarsi i controlli attualmente svolti, ivi compreso il visto da parte del citato Ufficio Centrale di Bilancio.

L'Ufficio III della Direzione resta a disposizione di codeste Corti per qualsiasi chiarimento in merito.


IL DIRETTORE GENERALE
(Carolina MONTECCHIA)